



ESSENTE REGISTRAZIONE-

28161/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente -
- Dott. Salvatore SENESE - Pres. di sezione -
- Dott. Antonino ELEFANTE - Pres. di sezione -
- Dott. Mario Rosario MORELLI - Pres. di sezione -
- Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
- Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
- Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
- Dott. Renato RORDORF - Consigliere -
- Dott. Raffaele BOTTA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PIACENZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DANTE, che, unitamente all'avvocato ELENA VEZZULLI, lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CONDOMIO CAVOUR, di via Galleria P.zza Cavalli 7/B (Piacenza), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che, unitamente all'avvocato CORRADO SCHIAFFONATI, lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna (Bologna - Sezione staccata di Parma), Sez. 33, n.

Oggetto

COSAP. Natura tributaria.  
Esclusione.  
Giurisdizione del giudice ordinario

R.G.N. 17617/05

Cron. 28161

Rep.

Ud. 11/11/08

2008

1023



65/33/04, del 21 aprile 2004, depositata 19 maggio 2004, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11 novembre 2008 dal Consigliere Raffaele BOTTA;

uditi gli avvocati ENRICO DANTE, per la parte ricorrente, e BRUNO COSSU, per la parte resistente;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, assorbito il secondo motivo.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Nel quadro di una costante controversia che oppone, con alterne vicende, il Condominio Cavour, sito in Piacenza alla Galleria Piazza Cavalli n. 7/B, al Comune di Piacenza circa il rimborso preteso dal Condominio della TOSAP, prima, e del COSAP, poi, relativamente alla costruzione di intercapedini e griglie realizzate dalla ditta costruttrice sul marciapiede che corre intorno all'edificio, la presente causa ha ad oggetto la pretesa di restituzione dell'importo corrisposto a titolo di COSAP per l'anno 1999.

Il ricorso originario è proposto dal Condominio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza e registra la ferma opposizione del Comune che prima dell'infondatezza nel merito della pretesa restitutoria, eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice ordinario. Il giudice di prime cure rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sul presupposto della natura sostanzialmente tributaria del canone corrisposto, accoglieva nel merito il ricorso del contribuente ordinando il rimborso. La decisione era confermata, con la sentenza in epigrafe, dal giudice d'appello, innanzi al quale veniva riproposta l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Avverso tale sentenza il Comune di Piacenza propone ricorso per cassazione con due motivi, con il primo dei quali ribadisce ancora una volta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario. Resiste il Condominio Cavour con controricorso. Entrambi le parti hanno depositato memoria.



## MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Piacenza denuncia il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione agli artt. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 e 63, D.Lgs. n. 446 del 1997, negando la natura tributaria del COSAP.

Il motivo è fondato. La Corte costituzionale, infatti, con sentenza n. 64 del 2008, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».

2. La decisione del giudice delle leggi poggia su «due passaggi argomentativi: 1) la modificazione dell'oggetto della giurisdizione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti alla Costituzione è consentita solo se non “snaturi” la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice speciale; 2) una volta che, conformemente a quanto asserito dal diritto vivente, sia esclusa la natura tributaria del COSAP».

3. Sotto il primo aspetto, la Corte costituzionale ricorda di aver rilevato più volte che «la giurisdizione del giudice tributario “deve ritenersi imprescindibilmente collegata” alla “natura tributaria del rapporto” (ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006)», in quanto l'identità della “natura” delle materie oggetto delle giurisdizioni speciali specificamente nominate nella Costituzione «costituisce una condizione essenziale perché le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita “revisione” dei giudici



speciali e non come una vietata introduzione di un “nuovo” giudice speciale».

4. Sotto il secondo aspetto, il giudice delle leggi ricorda che la Corte di Cassazione «ha costantemente dichiarato che le controversie attinenti al COSAP non hanno natura tributaria (*ex multis*, Cassazione, S.U., nn. 25551, 13902, 1611 del 2007; n. 14864 del 2006; n. 1239 del 2005; n. 5462 del 2004; n. 12167 del 2003). In particolare, la Cassazione, dopo aver rilevato che il COSAP si applica in via alternativa al tributo denominato TOSAP, ha precisato che detto canone, da un lato, “è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (TOSAP) in luogo del quale può essere applicato” e, dall’altro, “risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici”. Tali decisioni circa la natura non tributaria del COSAP, che – per il numero elevato, la sostanziale identità di contenuto e la funzione nomofilattica dell’organo decidente – costituiscono diritto vivente, prospettano una ricostruzione plausibile dell’istituto, non in contrasto con i sopra ricordati criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per individuare le entrate tributarie» ed esonera la Consulta dal procedere ad una autonoma valutazione circa la natura del COSAP. Sicché deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, relativo al merito, e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario rimettendo le parti innanzi al giudice territorialmente competente.

**P.Q.M.**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti innanzi al giudice territorialmente competente. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 novembre 2008.

Il Consigliere estensore

Dott. Raffaele Botta

Il Presidente

Dott. Vincenzo Carbone

4

**IL CANCELLIERE**  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria  
oggi, 26 NOV. 2008  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista